

Legge regionale 08 luglio 1987 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

Art. 63

Contributo sugli interessi per investimenti delle imprese commerciali (programma 3.4.2.)

- 1.** Allo scopo di consentire l' accoglimento delle domande presentate a tutto il 15 agosto 1984, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, così come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, ed integrato dalla legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51, è autorizzato, nell' anno 1987, il limite di impegno di lire 230 milioni.
- 2.** Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
- 3.** L' onere complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 690 milioni.
- 4.** Al predetto onere complessivo di lire 690 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1410 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del precitato stato di previsione.
- 5.** Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.